



COMUNE DI LACONI

Provincia di Oristano

**Deliberazione copia del Consiglio Comunale
N° 6 del 29/04/2020**

Proposta Deliberazione n. 5 del 23/04/2020

Oggetto: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n. 100-Approvazione.

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 17:00 nel Comune di Laconi, in Video conferenza. Convocato con appositi avvisi scritti da parte del Presidente Dott.ssa Zaccheddu Anna Paola a norma del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267, e dell'art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio, e notificati ai sensi di legge e di regolamento dal messo comunale, il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei signori:

| | | | |
|----------------------|---|-----------------|---|
| ZACCHEDDU ANNA PAOLA | P | CORONGIU SIMONA | P |
| COSSU PAMELA | P | TROGU CLAUDIO | P |
| MELEDDU MASSIMO | P | | |
| SECCI DANIELE | P | | |
| CONI CARLO | P | | |
| CORONGIU MATTEO | P | | |
| CORONGIU STEFANIA | A | | |
| FULGHESU ALESSANDRO | P | | |
| MELOSU PAOLO | P | | |
| ORGIU CARLO | P | | |
| MARINI GIOVANNI | P | | |

Totale Presenti: 12

Totali Assenti: 1

Consiglieri assegnati al Comune N. 12 oltre il Sindaco, totale 13.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sostituto Aldo Lorenzo Piras.

Il Sindaco Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Sentita l'illustrazione del vice sindaco Pamela Cossu;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica" ai sensi del quale le Amministrazioni Pubbliche, ivi compresi di Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, che fermo quanto sopraindicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di seguito elencate:

- Produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- Progettazione e realizzazione di un opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 50/2016;
- Realizzazione e gestione di un opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, in "società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Dato atto che ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, entro il 30/09/2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23/09/2016, individuando quelle che devono essere alienate. Rilevato che il Comune di Laconi con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 28.09.2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

Considerato che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento una analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del decreto legge n. 90 del 2014 n. 144 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate, le partecipazioni:

- che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 175/2016;
- che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016 e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione, della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- per le quali si verificano le seguenti condizioni:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, del D.Lgs. 175/2016;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazione in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, del D.Lgs. 175/2016;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del migliore soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1 del D.Lgs. 175/2016;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 23/03/2016 con oggetto "Revoca adesione alla Società Consortile arl GAL Marmilla;

Vista la comunicazione n° 4584 del 14/09/2017 trasmessa dall'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (ex A.T.O.) con la quale il suddetto Ente precisa che lo stesso non è da considerarsi società partecipata, bensì un ente con personalità giuridica di diritto pubblico al quale aderiscono obbligatoriamente i comuni che rientrano nell'ambito territoriale ottimale della Regione Sardegna;

Dato atto che il Comune di Laconi altresì fa parte della compagine sociale del Consorzio Turistico Sa Perda 'e Iddocca, che, alla luce della normativa in essere, non deve comunque essere indicata tra le società partecipate;

Dato atto che il Comune di Laconi con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 08/02/2016 ha deliberato l'adesione del Comune di Laconi al GAL "Sarcidano - Barbagia di Seulo", che al pari di quanto sopra indicato per il Consorzio Sa Perda 'e Iddocca, non deve essere annoverato tra le società partecipate;

Tutto quando sopra considerato;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 stante l'assenza del responsabile del servizio finanziario;

Presenti e votanti n. 12;

Assenti n. 1 (Stefania Corongiu);

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

- di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Laconi alla data del 31.12.2018, accertandole come da allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che l'esito della ricognizione di cui al presente atto sarà comunicato ai sensi dell'art. 17 D.L. 90/2014, e che copia della presente deliberazione sarà inviata alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000 n. 267.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Laconi, 23/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO CARLO CURRELI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.TO DOTT.SSA ANNA PAOLA ZACCHEDDU

IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO

F.TO ALDO LORENZO PIRAS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata in data 30/04/2020 la pubblicazione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi.

Laconi, 30-04-20

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Laconi, 30-04-20

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. ALDO LORENZO PIRAS



COMUNE DI LACONI

PROVINCIA DI ORISTANO

PARTECIPAZIONI AL 31 Dicembre 2018

Elenco delle partecipazioni:

1. Abbanoa Spa – gestore unico del servizio idrico integrato;

Schede singole:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Ragione sociale | Abbanoa SpA |
| Misura di partecipazione del Comune | quota al 31/12/2018 - 0,06064296% |
| Onere gravante sul bilancio comunale | Nessuno |
| Numero rappresentanti del Comune negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | |
| Sito istituzionale | www.abbanoa.it |

Illustrazione del vice sindaco Pamela Cossu.

Secondo d.lgs. n. 175 2016, il Testo unico sulle società partecipate (TUSP) gli enti locali hanno l'obbligo di fare la "ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore" del decreto, ossia al 30.9.2016, ossia per quella data si doveva fare l'elenco delle società partecipate (Abbanoa, Gal, etc) anche società quotate. Questa revisione straordinaria, deve essere fatta annualmente dalle amministrazioni pubbliche, con proprio provvedimento attraverso una analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Bisogna precisare che i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni in società anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, invece, possono avere partecipazioni al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio e in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio. Per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 Dicembre di ogni anno il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute individuando quelle che sono attive e quelle che devono essere alienate. Innanzi tutto, va segnalato che la mancata adozione della delibera di approvazione del piano straordinario di revisione, la cui competenza si ritiene essere del Consiglio comunale, è sanzionata dall'art. 24 del T.U.S.P, inoltre, in merito alla predetta ricognizione la deliberazione di consiglio va effettuata anche per attestare l'assenza di partecipazioni. Poichè abbiamo ricevuto la comunicazione n° 4584 del 14/09/2017 da parte dall'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (ex A.T.O.) nella quale si precisa che lo stesso non è da considerarsi società partecipata, bensì un ente con personalità giuridica di diritto pubblico al quale aderiscono obbligatoriamente i comuni che rientrano nell'ambito

territoriale ottimale della Regione Sardegna e poichè il Comune di Laconi fa parte della compagine sociale del Consorzio Turistico Sa Perda 'e Iddocca e del GAL "Sarcidano - Barbagia di Seulo", ed entrambi alla luce della normativa in essere, non sono da indicare tra le società partecipate, a seguito della ricognizione effettuata si evince che il comune di Laconi che il comune di Laconi ha una quota al 31/12/2018 - 0,06064296% di Abbanoa. Quanto detto si evince nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, documento che costituisce parte integrante e sostanziale della deliberazione. La proposta ha acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti; è stato acquisito anche il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario chiedo l'approvazione della DELIBERA per la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Laconi, accertandole come da allegato "A" alla presente deliberazione, e comunico che copia della presente deliberazione sarà inviata alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti.